

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2214 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 2019****che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione***[notificata con il numero C(2019) 9428]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/25/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2019.
- (2) Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti non commerciali di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE.
- (3) Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le norme zoosanitarie e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia nell'Unione sono attualmente in fase di preparazione nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013. Tuttavia tali atti volti a sostituire permanentemente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE non saranno adottati prima del 31 dicembre 2019, vale a dire la data di scadenza della decisione 2007/25/CE.
- (4) Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica globale per quanto riguarda l'HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2020, data entro cui dovrebbero essere stati adottati l'atto delegato e l'atto di esecuzione che stabiliscono le norme che sostituiranno quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2019» è sostituita da «31 dicembre 2020».

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---